

STATUTO DELLA
"FILARMONICA GIUSEPPE VERDI APS"
COSTITUZIONE E SCOPO

Art.1

E' costituita l'Associazione di Promozione Sociale "Filarmonica Giuseppe Verdi APS".

La sede è in Sillico - Pieve Fosciana - Via San Lorenzo 9.

L'associazione non ha fine di lucro ed è regolata dal Titolo I Capo III, art. 36 ss. Codice Civile, dal D.Lgs. n. 117/2017 e loro successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle eventuali disposizioni regionali in materia.

Art.2

L'Associazione è apolitica, aconfessionale, basata sui principi di democrazia ed uguaglianza.

L'associazione non ha fini di lucro e svolge le attività di interesse generale richiamate dall'Art. 5, comma 1 del D. Lgs 3/7/2017 n. 117, segnatamente quelle di cui alla lett. i), vale a dire l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al citato articolo e quelle di cui alla lett. d), vale a dire le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

Nello specifico, essa persegue le seguenti finalità:

- a) promuovere e diffondere la cultura musicale;
- b) sviluppare l'associazionismo e il volontariato musicale;
- c) realizzare attività didattica aperta a tutti in modo e particolarmente ai giovani, mediante l'organizzazione di corsi, scuole, seminari, stage di musica, ecc.;
- d) offrire la presenza musicale a manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folcloristiche, sociali, promosse dalla stessa o da enti pubblici o privati, comitati e associazioni che ne richiedano la presenza;
- e) organizzare e realizzare, anche per conto di terzi, manifestazioni, raduni, rassegne, concorsi, sia nazionali che internazionali;
- f) incentivare scambi culturali, gemellaggi musicali con gruppi italiani e stranieri;
- g) realizzare iniziative pubblicistiche nei settori della cultura, della didattica e tecnica musicale, l'edizione e la distribuzione di riviste, bollettini, notiziari, usufruendo dei mezzi e procedimenti tecnici idonei;
- h) collaborare con enti pubblici e privati, associazioni culturali, sportive, consorzi, cooperative che perseguono scopi e finalità affini e aderire ad organismi nazionali e internazionali che abbiano similari obiettivi;

Il Segretario

Il Presidente

i) promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali;

il tutto nella propria realtà e dovunque se ne renda utile e necessaria la presenza.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Le attività dell'Associazione sono svolte ricorrendo prevalentemente all'attività volontaria degli associati o delle persone aderenti

Art. 3

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

a) quote e contributi degli associati ed erogazioni liberali degli associati e di terzi;

b) eredità, donazioni e legati;

c) contributi dell'unione europea, di organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di enti o istituzioni pubbliche e/o private anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati ovvero entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, eventi e manifestazioni;

e) proventi delle attività diverse e delle attività di raccolta fondi;

f) altre entrate compatibili con le finalità e le attività delle associazioni di promozione sociale.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il Segretario

Il Presidente

Art. 4

Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Presidente;
 - c) il Consiglio Direttivo, in qualità di Organo di Amministrazione.
- Tutti gli incarichi sociali e direttivi, si intendono a titolo gratuito.

DEI SOCI

Art. 5

L'Associazione è composta da soci effettivi ed onorari.

Sono soci effettivi coloro che sottoscrivono la tessera dell'associazione, la quale deve essere rinnovata ogni anno. I componenti il Corpo Musicale, pur non sottoscrivendo la tessera dell'associazione, sono da considerarsi soci effettivi.

E' garantita la intrasmissibilità della quota associativa e la non rivalutabilità della stessa.

Sono soci onorari quanti avranno svolto all'interno dell'Associazione attività ritenute meritevoli dal Consiglio Direttivo.

I Soci accettano senza riserve le norme statutarie e regolamentari e ne fanno proprie le finalità.

Chiunque voglia essere ammesso all'Associazione, dovrà farne domanda al Consiglio Direttivo il quale deciderà, secondo criteri non discriminatori, anche secondo le norme contenute nel regolamento dell'Associazione stessa.

Art. 6

L'ammissione a socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, che motiverà per iscritto le motivazioni della mancata ammissione.

La domanda di ammissione a socio da parte di un minorenne, dovrà essere controfirmata da chi ne esercita la potestà genitoriale.

La deliberazione di ammissione a socio è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Art. 7

I soci cessano di appartenere all'Associazione:

- a) per recesso volontario a mezzo di comunicazione scritta;
- b) per morosità: il socio infatti che non provvederà al pagamento anche di un solo rateo della quota decadrà automaticamente dall'Associazione;
- c) per esclusione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori dall'Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio; in ogni caso il Socio ha diritto al contraddittorio. La delibera di esclusione deve essere ratificata dall'Assemblea dei Soci.

I soci hanno il dovere di difendere sempre il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole dettate dalle istituzioni ed associazioni alle quali l'Associazione stessa

Il Segretario

Il Presidente

aderisce.

DEGLI ASSOCIATI, DEI MUSICANTI E DEI COLLABORATORI

Art. 8

Per il perseguimento dei fini istituzionali, l'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, ai quali possono essere unicamente rimborsate dall'associazione medesima le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

I soci musicanti hanno il dovere di partecipare attivamente a tutte le prove indette dal maestro o capobanda e a tutti i servizi musicali che l'Associazione si impegna a svolgere. Le eventuali assenze dovranno essere anticipatamente giustificate al capobanda.

Il musicante che per qualsiasi motivo cessi di appartenere all'Associazione, deve riconsegnare lo strumento, la divisa e quant'altro ricevuto in consegna.

Il musicante che voglia fare qualche reclamo, deve rivolgersi al capobanda il quale, ove lo ritenga opportuno, ne riferirà al Consiglio Direttivo.

I musicanti cessano di appartenere all'Associazione:

- a) per recesso volontario a mezzo di comunicazione scritta;
- b) per esclusione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo pronunciata contro il musicante che commette azioni ritenute disonorevoli dentro o fuori dall'Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio; in ogni caso, il Musicante ha diritto al contraddittorio. La delibera di esclusione deve essere ratificata dall'Assemblea dei Soci.

In caso di particolare necessità, l'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, ed in tal caso l'associazione dovrà adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa fiscale e previdenziale.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al Consiglio Direttivo.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 9

L'Assemblea dei soci, formata dai soci effettivi ed onorari (e dai musicanti), è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in riunioni ordinarie e straordinarie.

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i componenti il Corpo Musicale e i soci in regola con il versamento della quota annua. Nessun socio potrà essere rappresentato da altri.

Quando è regolarmente convocata e costituita l'Assemblea

Il Segretario

Il Presidente

rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.

L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati situato nel Comune di Capannori o nei comuni limitrofi.

Art.10

La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il 30 aprile di ogni anno per l'approvazione in particolare del bilancio dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo dell'anno in corso. Il periodo di bilancio decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

La convocazione dell'Assemblea, oltre che dal consiglio direttivo a seguito di propria deliberazione, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei soci effettivi che potranno proporre l'ordine del giorno.

In tal caso la stessa dovrà essere convocata entro 30gg. dal ricevimento della richiesta da parte del Presidente del Consiglio Direttivo.

Art.11 - Assemblea Ordinaria

La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo 8 giorni prima mediante affissione di avviso nella sede della Associazione seguita da comunicazione scritta agli associati a mezzo posta ordinaria, posta elettronica, fax, telegramma o raccomandata (anche a mano).

Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Spetta all'Assemblea ordinaria deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali della Associazione, nonché in merito:

- all'approvazione dei bilanci di esercizio consuntivi e preventivi di ciascun anno;
- alla nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
- alla responsabilità dei componenti degli organi sociali e alla promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;
- all'approvazione degli eventuali regolamenti sociali;
- tutto quanto comporti variazioni nella consistenza patrimoniale dell'Associazione;
- agli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- a tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Art.12 - Assemblea Straordinaria

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede della Associazione seguita da comunicazione scritta agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax,

Il Segretario

Il Presidente

telegramma o raccomandata (anche a mano).

Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- approvazione e adeguamento dello statuto sociale;
- scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

L'assemblea straordinaria potrà deliberare la modifica della veste giuridica qualora ciò si rendesse opportuno per l'ampliamento delle attività statutarie

Art.13 - Validità e funzionamento delle Assemblee

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti tre quarti degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

Sia l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria saranno validamente costituite in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sarà necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

La seconda convocazione delle assemblee dovrà essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, da un altro membro del Consiglio Direttivo intervenuto all'Assemblea e scelto dalla maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un Notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO (in qualità di Organo di Amministrazione)

Art.14

Il Consiglio Direttivo, all'elezione del quale partecipano tutti i soci senza possibilità di deroghe, è composto da un minimo di sette

Il Segretario

Il Presidente

fino ad un massimo di undici membri e nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed altri eventuali incarichi. Può, inoltre, nominare anche due Vice Presidente qualora se ne ravvisi l'utilità.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica cinque anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano gli altri consiglieri.

Art.15

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- a) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea
- b) deliberare sulle domande di ammissione di nuovi soci;
- c) proporre all'Assemblea l'esclusione dei soci per morosità o indegnità, in conformità a quanto stabilito nel presente Statuto; con possibilità al Socio di un contraddittorio;
- d) assumere le deliberazioni in merito al comportamento dei soci aderenti durante l'attività sociale;
- e) adottare eventuali provvedimenti disciplinari verso i soci, che si dovessero rendere necessari;
- f) redigere il Regolamento dell'Associazione (che verrà approvato dall'Assemblea dei soci);
- g) redigere il bilancio di esercizio e il preventivo da sottoporre all'Assemblea, curare l'ordinaria amministrazione, deliberare le quote associative annue;
- h) fissare le date delle Assemblee ordinarie dei soci (almeno una volta l'anno) e convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo ritenga necessario o venga richiesta dai soci;
- i) programmare l'attività dell'Associazione rispettando le direttive dell'Assemblea e le finalità dell'Associazione stessa
- l) stipulare tutti gli atti e contatti inerenti le attività associative;
- m) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- n) decidere integrazioni o modifiche allo Statuto limitatamente al recepimento di intervenute novità normative vincolanti.

Art.16

Il Consiglio Direttivo risponde del buon andamento dell'Associazione sia sul piano morale che su quello finanziario, anche in deroga all'art.38 del C.C.

Art.17

Il Presidente dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato dallo stesso.

Art.18

Il Segretario cura l'esecuzione delle deliberazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, redige i verbali delle

Il Segretario

Il Presidente

riunioni, attente alla corrispondenza.

Il Tesoriere cura la regolare tenuta della contabilità e dei relativi documenti, prepara il rendiconto preventivo e consuntivo, la relazione finanziaria sullo stesso e sottopone il tutto al Consiglio Direttivo.

DELL'ORGANO DI CONTROLLO

Art. 19

L'eventuale nomina dell'Organo di Controllo, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 117/17 e successive modificazioni, non costituisce modifica allo Statuto Sociale.

Art. 20

La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione non potrà essere sciolta se non in base a deliberazione della maggioranza assoluta dei soci in un'Assemblea straordinaria.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle norme del Codice Civile, al D.Lgs. n. 117/2017, alle leggi vigenti in materia ed al Regolamento dell'Associazione.

Il Segretario



Il Presidente

